

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Area: VIGIL. URBANIST. - EDIL. E CONTR. ALL'ABUSIVISMO		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Legge 15 dicembre 2004, n. 308. Regolamento regionale avente ad oggetto "Definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308"			
_____ (DEL PINTO GABRIELE) _____ (DEL PINTO GABRIELE) _____ (P. GAZZANI) _____ (M. MANETTI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO _____ (Valeriani Massimiliano) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 29/11/2018 prot. 764	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

Oggetto: Legge 15 dicembre 2004, n. 308. Regolamento regionale avente ad oggetto “Definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308”

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, di seguito denominato “Codice”;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 recante “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;

VISTA la legge regionale Lazio 6 luglio 1998 n. 24 recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” ed in particolare l’articolo 1, commi 37, 38 e 39;

VISTE le Deliberazioni di Giunta n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 con cui la Regione, dotata di piani paesaggistici vigenti, ha adottato il Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi della l.r. 24 del 1998 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale Lazio 11 agosto 2008, n. 15 recante “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”;

VISTO il parere n. 1956/2005 formulato dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato in merito al rapporto tra accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e condono edilizio su aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

VISTO il parere reso dall’Ufficio legislativo del Ministero Prot. BCPS04/34.01.04/18284 dell’8 novembre 2006 in merito all’interpretazione e applicazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 e del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, in materia di accertamento straordinario di

compatibilità paesaggistica;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ha previsto un accertamento cosiddetto "straordinario" di compatibilità paesaggistica per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa;
 - la normativa non specifica le fasi procedurali dell'istituto dell'accertamento straordinario della compatibilità paesaggistica, non dispone in ordine alla determinazione del danno arrecato e non detta criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie;
 - la Regione – Dipartimento Territorio – Direzione regionale Territorio e Urbanistica, con nota n. 107563 del 3 luglio 2006 ha evidenziato le difficoltà applicative ed interpretative dell'art. 1, commi 37, 38 e 39 della legge n. 308 del 2004 ed ha richiesto l'istituzione di un tavolo di lavoro con gli uffici ministeriali competenti in materia di paesaggio, per definire e concordare criteri ed indirizzi uniformi in merito alla determinazione del danno paesaggistico e alla tipologia degli interventi ammessi;
 - il tavolo di lavoro ha svolto la propria attività dal 18 marzo 2008 al 16 luglio 2009 ed ha prodotto uno schema di Protocollo d'Intesa che tuttavia non è stato sottoscritto dalle Parti e, pertanto, non è mai entrato in vigore;
 - nel corso degli anni successivi non sono state emanate disposizioni attuative da parte dello Stato;
- CONSIDERATO, peraltro, che il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 1905 del 16 aprile 2014 ha ribadito l'obbligo per la Regione di concludere i procedimenti di accertamento c.d. "straordinario" di compatibilità paesaggistica ex legge n. 308/04;

TENUTO CONTO che anche il TAR Lazio, sezione II quater, con sentenza n. 3674 del 20 marzo 2017 ha confermato l'obbligo della Regione Lazio di concludere i procedimenti *de quo*;

RITENUTO necessario provvedere, nel rispetto della normativa sopra richiamata e della legislazione statale vigente in materia, all'adozione di un apposito regolamento regionale che definisca i criteri e le modalità di applicazione del procedimento previsto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA, a tal fine, la proposta di regolamento recante: "Definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308", elaborata dalla competente Direzione regionale "per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, Paesistica e Urbanistica", allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 768212 del 3 dicembre 2018, l'Ufficio Legislativo, così come previsto all'articolo 65, comma 5 *bis*, del citato r.r. n. 1/2002, ha comunicato l'avvenuto

coordinamento formale e sostanziale del testo della suddetta proposta di regolamento e contestualmente restituito il suddetto testo per il seguito di competenza;

DELIBERA

1. di adottare il regolamento regionale avente ad oggetto “Definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308”, il quale, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale

Copia

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE “CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO STRAORDINARIO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 37, 38 E 39, DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2004, N. 308”

Copia

Sommario

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Condizioni di ammissibilità dell'istanza

Art. 4 – Procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica

Art. 5 – Determinazione della sanzione pecuniaria

Art. 6 – Entrata in vigore

Allegato A - Documentazione

Copia

Articolo 1
(Finalità)

1. Con il presente regolamento si definiscono le fasi procedurali per l'accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica previsto all'articolo 1 commi 37, 38 e 39 della legge n. 308 del 15 dicembre 2004, ed in particolare:
 - a. l'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b. le condizioni di ammissibilità dell'istanza;
 - c. la procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica;
 - d. la determinazione delle sanzioni pecuniarie.

Copia

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. L'accertamento c.d. straordinario di compatibilità paesaggistica si riferisce solo agli interventi edilizi, così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/01.

2. Per la valutazione della conformità delle "tipologie edilizie" e dei "materiali utilizzati" previsti dalla lettera a) del comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 308 del 15 dicembre 2004 deve farsi riferimento ai Piani Territoriali Paesistici, al PTPR adottato con delibere di Giunta regionale nn. 556 e 1025 del 2007, pubblicato sul BURL il 14 febbraio 2008, e comunque agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti al momento della valutazione dell'istanza.

Copia

Articolo 3

(Condizioni di ammissibilità dell'istanza)

1. Sono richieste le seguenti condizioni di ammissibilità dell'istanza:
 - a. Conformità urbanistica dell'intervento, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01, come recepito dall'art. 22 della L.R. 15/08;
 - b. Inesistenza di beni culturali sottoposti a tutela di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004;
 - c. Inesistenza di domande di condono edilizio pendenti presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994 n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326;
 - d. Esatto adempimento alla richiesta di integrazione documentale ai sensi della legge 7 dicembre 1990, n. 241.

Copia

Articolo 4

(Procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica)

1. Al procedimento di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica si applicano le disposizioni di cui all'art. 146, commi 7 e 8, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, per quanto non disciplinato, quelle di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione di cui all'allegato A) nel termine indicato in 30 giorni, così come disposto dalla L. 241/90, art. 2 co.7, la domanda è dichiarata improcedibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente al Comune ed alla competente Autorità Giudiziaria.
3. Il provvedimento di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistico è rilasciato dopo l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo articolo 5. Il provvedimento è comunicato all'interessato, al Comune e alla Soprintendenza. La medesima comunicazione è inviata all'Autorità Giudiziaria competente, qualora la Regione abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori.

Articolo 5

(Determinazione della sanzione pecuniaria)

1. In caso di esito positivo della domanda di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 1 comma 37 lettera b) numeri 1 e 2 della legge 308/04, il richiedente è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del Codice maggiorata da un terzo alla metà e della ulteriore sanzione di importo compreso tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.
2. Al fine di calcolare le sanzioni di cui al comma precedente si fa riferimento alla griglia dei sistemi del paesaggio di seguito riportata riferita alla normativa del PTPR di cui in premessa. Per quanto attiene al computo dei metri quadri occorre fare riferimento al prospetto (Tab. A) definito dall'art. 11 del D.M. 10.05.1977 utilizzato dai Comuni per la determinazione del costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977 n. 10.
3. La sanzione di cui all'articolo 1 comma 37 lettera b) numero 1, della legge 308/2004 è riscossa dalla Regione. Per il computo della sanzione corrispondente al “maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito, aumentato da un terzo alla metà”, occorra fare riferimento:
 - a. al “danno arrecato”, che si determina calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite. Per il calcolo di tale somma occorre fare riferimento al Tariffario Regionale approvato con Deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 412 concernente “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” o a quello in vigore al momento del rilascio dell'accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica; ai fini della determinazione del danno arrecato la Regione utilizza la dichiarazione asseverata indicata al punto 14 dell'Allegato A);
 - b. al “profitto conseguito”, che si determina in base all'incremento del valore dell'immobile calcolato secondo i criteri dell'ultima IMU complessiva pagata, risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti. A tal fine il richiedente produce la documentazione indicata al punto 13 dell'Allegato A), attestante l'avvenuta variazione della rendita catastale, ovvero una dichiarazione asseverata da

un tecnico/progettista, siglata dal proprietario, dalla quale risulti che l'esecuzione dei lavori non ha comportato variazione catastale.

4. Per la sanzione di cui al comma precedente deve essere utilizzata la griglia dei sistemi del paesaggio sotto indicata, maggiorata di un terzo da “insediamenti urbani, insediamenti in evoluzione, infrastrutture” al “sistema agrario di valore” compreso e della metà da “naturale, storico-diffuso, agrario di rilevante valore” a “centro storico, archeologico m”.
5. La sanzione di cui all'articolo 1 comma 37 lettera b) numero 2, della legge 308/2004, è riscossa dal Ministero; per il calcolo della stessa si deve fare riferimento alla seguente griglia dei sistemi del paesaggio, calibrando la sanzione da tremila euro a cinquantamila euro a seconda del tipo di paesaggio.

<i>Sistema del paesaggio</i>		<i>Articoli PTPR di riferimento</i>	<i>Euro x mq</i>
a)	Centro storico – zone di interesse archeologico	29 – 41 c. 3 lett. b)	250
b)	Fasce di rispetto, coste marine, lacuali, corsi d'acqua e fossi	33 -34 -35	150
c)	Insedimenti urbani, storici e fasce di rispetto	43	120
d)	Naturale, Naturale di Continuità, Naturale Agrario, Storico-diffuso, Agrario di Rilevante valore, zone di interesse archeologico	21- 22 -23 – 24 – 41 c. 3 lett. a)	100
e)	Agrario di Valore	25	80
f)	Agrario di continuità	26	50
g)	Insedimenti urbani, insediamenti in evoluzione, Infrastrutture e Servizi	27- 28 - 32	20

Art. 6
(Entrata in vigore)

6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Copia

ALLEGATO A

Documentazione ¹

1) RECAPITI PER INVIO COMUNICAZIONI:

- Indirizzo
- Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
- Indirizzo di posta elettronica (Email)
- Numero di telefono
- Numero di fax

2) TITOLO DI PROPRIETA'

Atto notarile in copia conforme ai sensi di legge e certificato catastale attuale e/o visura catastale di data non inferiore a 3 mesi, o delibera comunale di assegnazione dell'area in caso di cooperative o consorzi, o delega notarile nel caso di proprietari cedenti diritti.

In caso di possesso o detenzione dovranno essere presentati:

- Titolo di possesso o detenzione
- Atto di assenso del proprietario dell'immobile alla presentazione dell'istanza

Le Amministrazioni Pubbliche dovranno produrre una Delibera di approvazione dei lavori di cui si chiede l'autorizzazione.

3) CERTIFICATO

di destinazione urbanistica o dichiarazione asseverata, dal professionista firmatario del progetto presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

4) **DICHIARAZIONE ASSEVERATA** dal professionista e siglata dal proprietario/possessore attestante la doppia conformità urbanistica dell'intervento in esame ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01. Successivamente al rilascio dell'accertamento straordinario di compatibilità paesaggista, il richiedente dovrà comunque richiedere l'accertamento di conformità al Comune competente.

5) **DICHIARAZIONE** del professionista e siglata dal proprietario/possessore attestante la normativa urbanistica del PRG del Comune e la normativa del PTP e del PTPR nonché la conformità dell'intervento in esame alle suddette norme.

5) **DICHIARAZIONE ASSEVERATA** dal professionista e siglata dal proprietario/possessore attestante la completa legittimità del fabbricato allegando i precedenti pareri/autorizzazioni paesaggistiche e precedenti titoli abilitativi rilasciati dal Comune. ²

6) **DICHIARAZIONE ASSEVERATA** dal professionista e siglata dal proprietario/possessore che non vi siano pendenti domande di condono edilizio ai sensi delle leggi 47/85, 724/94, 326/03, relative alle opere oggetto della richiesta di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica o comunque a interventi diversi insistenti sullo stesso bene.

7) **DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO** che attesti che gli interventi oggetto dell'istanza siano stati ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2004, specificando la data di ultimazione lavori.

¹ Tutta la documentazione indicata deve essere prodotta in due copie (quattro per gli elaborati grafici). In tre copie (cinque per gli elaborati grafici) qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo archeologico

² Tale dichiarazione deve essere prodotta solo nel caso in cui le opere abusive sono state realizzate su beni immobili preesistenti (es. ampliamenti, sopraelevazioni ecc.)

8) **AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO** sull'esistenza o meno di procedimenti penali in corso in merito agli interventi oggetto dell'istanza.

9) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

– La documentazione fotografica a colori, formato 10x15, completa ed esaustiva, composta da almeno 4 foto, dovrà essere prodotta su carta fotografica in duplice copia.

Sul retro di ogni foto dovrà essere indicato il Comune, foglio e particelle catastali, il nominativo del richiedente, dovrà essere riportata la firma del richiedente e del progettista e indicata la data di riproduzione della foto stessa. Le foto dovranno essere spillate a bandiera su cartoncino in modo da formare 2 copie uguali della documentazione fotografica.³

La documentazione fotografica presentata dovrà essere idonea ad illustrare e rappresentare l'attuale stato dei luoghi. Tale documentazione fotografica dovrà essere corredata da una planimetria con indicati e numerati i punti di ripresa.

10) **ELABORATO GRAFICO**

– L'elaborato grafico relativo alle opere eseguite, individuate con apposita retinatura, dovrà essere sottoscritto dal richiedente e dal professionista che lo ha redatto che dovrà inoltre attestare la conformità degli elaborati apponendo su uno la dicitura "Originale" e sulle copie la dicitura "copia conforme all'originale".

Esso deve contenere:

A – Stralcio della tavola 1:10.000/5.000 della Carta Tecnica Regionale (CTR) con evidenziazione del sito oggetto della domanda così da evidenziare esattamente la localizzazione dell'intervento.

B – Stralcio della tavola di zonizzazione del P.R.G. con relativa Legenda e Norme Tecniche di Attuazione

C – Eventuale stralcio P.P. o altro piano Attuativo con N.T.A. e Legenda. In assenza di P.R.G. stralcio perimetrazione ai sensi art. 18 L. 22/10/1971 n. 865; per i terreni contermini ai laghi e per i Comuni costieri, aventi strumenti urbanistici approvati prima del 1974, occorre la perimetrazione di cui alla L.R. n. 30/74.

D – Estratto originale del foglio catastale con indicazione, tramite retinatura, dell'area interessata dal progetto e/o di proprietà.

E – **GRAFICI**

- planimetria dello STATO ANTE OPERAM, con riferimenti alla legittimità dell'esistente e planimetria dello STATO ATTUALE del lotto in scala consigliata 1:200/1:500 con indicazione delle proprietà confinanti, per una profondità di almeno 50 mt. dai confini, delle quote altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati circostanti, degli alberi di alto fusto e di tutta la vegetazione esistente, di eventuali costruzioni esistenti sul lotto.

- sezioni/profilo in scala 1:200/1:500 (almeno due, longitudinale e trasversale) dello STATO ATTUALE messe in relazione con l'ambiente circostante;

- dati tecnici con schemi planimetrici quotati per il calcolo delle superfici e dei volumi che dovranno essere riportati analogamente al prospetto mod. 7 bis di cui all'art.11 del D.M. 10.05.1977 utilizzato dai comuni per la determinazione del costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

- piante, in rapporto 1:100 di tutti i piani e della copertura dell'opera con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, quote planimetriche e altimetriche. La pianta relativa alla copertura deve essere corredata dalle indicazioni dei materiali usati, l'andamento delle falde, le pendenze, i volumi tecnici, i camini, le gronde, i lucernai ecc.

- sezioni quotate dell'opera in rapporto 1:100 estese anche all'area circostante e possibilmente all'intera superficie di pertinenza o lotto. Le quote devono essere riferite a punti fissi (es. marciapiedi o strade) o al piano di campagna, alle dimensioni complessive dell'opera, all'altezza netta interpiano, allo spessore dei solai, al colmo del tetto o volumi tecnici. Le sezioni (almeno due) longitudinale e

³ Cfr nota 1

trasversale devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera.

- prospetti in rapporto non superiore di 1:100 di tutte le facciate dell'opera, anche con riferimento agli edifici circostanti. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno esistente e di progetto. (Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati i prospetti devono comprendere anche le facciate aderenti). Inoltre va riportata indicazione delle aperture e dei relativi infissi, opere in ferro e balaustre, coperture, pluviali in vista, volumi tecnici, tutti con indicazione di materiali e colori impiegati.

- recinzioni in scala 1:100 con particolari in scala 1:20, 1:10 per cancelli, sistemazioni a terra, ecc. con indicazione dei materiali e colori usati.

- nel caso di **RISTRUTTURAZIONI e/o AMPLIAMENTI**, gli elaborati devono essere integrati con piante, prospetti e sezioni dell'edificio nello stato ante opera (con quote interni ed esterne). Nel caso di **VARIANTI IN CORSO D'OPERA** di progetti già approvati occorre evidenziare, mediante retini, le modificazioni rispetto al progetto precedentemente autorizzato e riprodurre la documentazione fotografica aggiornata raffigurante le opere eseguite.

F – estratto in scala opportuna delle Tavole E3 del P.T.P. – con localizzazione puntiforme dell'intervento e relative N.T.A. per esteso, con particolare riferimento alla fattispecie dell'immobile e/o delle opere realizzate, nonché stralci delle Tavole A, B C e D del PTPR sui quali dovrà essere riportata l'individuazione del sito. Dovrà essere indicato anche il tipo di vincolo gravante sull'area e i relativi estremi di imposizione.

11) **RELAZIONE TECNICA** Firmata dal professionista, sottoscrittore del progetto e dal richiedente deve fornire tutte le informazioni e dimostrazioni necessarie ad illustrare l'aspetto esteriore dei luoghi, delle cose modificate e di quelle circostanti e consenta di apprezzare in che cosa precisamente è consistita la modificazione che l'aspetto esteriore dei luoghi ha subito per effetto dell'intervento eseguito.

12) **PROSPETTO** mod. 7 bis di cui all'art.11 del D.M. 10.05.1977 utilizzato dai comuni per la determinazione del costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 completo dei dati relativi al calcolo della SU, SNR e SC

13) **DOCUMENTAZIONE** attestante l'incremento del valore dell'immobile calcolato secondo i criteri validi per l'IMU, ovvero una dichiarazione asseverata da un tecnico dalla quale risulti che l'esecuzione di lavori non ha comportato un incremento del valore dell'immobile

14) **DICHIARAZIONE ASSEVERATA** dal tecnico con allegato computo metrico relativo al costo della rimessione in pristino dell'opera applicando i prezzi desunti dal Tariffario Regionale approvato con D.G.R.L. n. 412 del 06.08.2012 "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" o quello in vigore al momento del rilascio dell'accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica.

15) **RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA** redatta da un tecnico abilitato nelle forme di cui all'Allegato "D" del D.P.R. n. 31/2017

16) **DICHIARAZIONE ASSEVERATA** dal tecnico abilitato e siglata dal richiedente attestante l'inesistenza ovvero l'esistenza di vincoli ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 42/04

17) **ATTESTAZIONE** sull'inesistenza ovvero sull'esistenza di usi civici rilasciata dal Comune

18) **N.O. Soprintendenza Archeologica** ai sensi dell'art. 13 della l.r. 24/1998 qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo archeologico